

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Udine, 27 maggio 2003, n. 973/2003 AREA II

Voto degenti in strutture per anziani. Quesito.

In relazione alla Vs. nota prot. n. 8840 del 26 maggio 2003 si ritiene di dover richiamare l'attenzione sulle direttive impartite dal Ministero dell'interno – Direzione centrale dei servizi elettorali con circolari n. 35/2003 dd. 4.4.2003 e n. 66/2003 dd. 28.4.2003, dove espressamente si ritiene che “nelle case di riposo per anziani e nei cronici nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, come un'infermeria, la raccolta del voto degli elettori ricoverati in dette strutture venga effettuata dall'ufficio distaccato di sezione ai sensi dell'art. 44 del T.U. n. 570/1960”.

Si invita pertanto codesto comune, anche tramite la direzione sanitaria della residenza polifunzionale o l'Azienda sanitaria competente, ad accertare la sussistenza del requisito previsto per legge per la garanzia del diritto di voto alle persone ospiti di tali strutture.